

NOTA INFORMATIVA SULLE BORSE DI PLASTICA

Al fine di recepire la direttiva 2015/720/UE sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero e dare organicità alla normativa italiana in materia, la legge 3 agosto 2017 n. 123 è intervenuta nella Parte IV del d.lgs. 152/2006.

CONTESTO NORMATIVO

Definizioni

L'art. 218 comma 1 del d.lgs. 152/2006 prevede le seguenti definizioni:

dd-ter) **borse di plastica**: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

dd-quater) **borse di plastica in materiale leggero**: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;

dd-quinquies) **borse di plastica in materiale ultraleggero**: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

dd-sexies) **borse di plastica oxo-degradabili**: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

dd-septies) **borse di plastica biodegradabili e compostabili**: borse di plastica certificate da organismi accreditati¹ e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002.

Commercializzazione

Per quanto riguarda la commercializzazione di dette borse, ovvero *la fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei*

¹ Si raccomanda di verificare che l'organismo di certificazione abbia i requisiti di accreditamento specifici per la certificazione UNI EN 13432.

distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti (art. 218 comma 1, lettera dd-octies) del d.lgs. 152/2006), l'articolo 226-bis, comma 1 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che:

Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

Al fine di ridurre l'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione di borse di plastica ultraleggere in linea con la direttiva

2015/720/UE. A tal proposito, l'art. 226-ter del d.lgs. 152/2006 prevede le modalità e le caratteristiche di commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero di seguito riportate:

- a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
- b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
- c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

Trattandosi di borse di plastica a contatto con gli alimenti, il legislatore fa comunque salva la disciplina sulla conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto con gli alimenti (art. 226-ter del d.lgs. 152/2006).

Inoltre, le borse di plastica non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite (art. 226-bis, comma 2 e art. 226-ter comma 5 del d.lgs. 152/2006).

Sanzioni (d.lgs. 152/2006, art. 261, comma 4-bis, 4-ter e 4-quater)

Chi commercializza borse di plastica che non corrispondano alle caratteristiche di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 25.000 euro. La sanzione è aumentata fino a € 100.000 se la violazione riguarda quantità ingenti di borse di plastica o un valore della merce superiore al 10% del

fatturato del trasgressore, nonché nel caso di utilizzo sulle borse di diciture o altri segni elusivi degli obblighi previsti dalla normativa.

Etichettatura (d.lgs. 152/2006, art. 219, comma 3-bis)

Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse, ferme le certificazioni previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi², nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che:

Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE.

L'atto di esecuzione della Commissione Europea che stabilisce il disciplinare delle etichette o dei marchi per garantire il riconoscimento a livello di Unione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili e per fornire ai consumatori le informazioni corrette sulle proprietà di compostaggio di tali borse, è ad oggi in fase di elaborazione dal Comitato Europeo per l'attuazione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti d'imballaggio, pertanto valgono le prescrizioni in materia attualmente vigenti.

In particolare, le borse di plastica conformi alla normativa EN 13432:2002, possono essere etichettate con appositi marchi per comunicarne le caratteristiche di compostabilità e biodegradabilità, come il marchio COMPOSTABILE del Consorzio Italiano Compostatori (CIC) e dell'ente certificatore Certiquality, il marchio "COMPOSTABLE", il cui uso è subordinato alla certificazione di compostabilità rilasciata dal DIN (Ente di normazione tedesco), i marchi "OK COMPOST" e "OK COMPOST HOME" legati alle certificazioni dell'ente internazionale di certificazione AIB-VINCOTTE (ora TÜV AUSTRIA).







² Nell'ottica della semplificazione, considerato che tali borse sono già disciplinate dall'art. 15 del Regolamento (CE) N. 1935/2004, tale disposizione può essere ritenuta soddisfatta con gli adempimenti già previsti.

Di seguito si propone una sintesi degli aspetti normativi previsti dalle attuali disposizioni in materia di borse di plastica.





BORSE DI PLASTICA	DESCRIZIONE	FINALITÀ	COMMERCIALIZZAZIONE	ETICHETTATURA
Materiale leggero	spessore della singola parete < 50μ	Fornite per il trasporto	Divieto	-
Materiale ultraleggero	spessore della singola parete < 15μ	Richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi.	Sì, con le seguenti caratteristiche e modalità e certificate da organismi accreditati: a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%; b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50%; c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60%.	<ul style="list-style-type: none"> - Elementi identificativi del produttore; - diciture che attestano la conformità alle tipologie di borse commercializzabili. <p>Alle borse biodegradabili e compostabili disciplinate dalle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE.</p>
Oxo-degradabili	Composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti		Divieto	-
Biodegradabili e compostabili	Rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità di cui alla norma EN 13432:2002		Sì, certificate da organismi accreditati	<ul style="list-style-type: none"> - Elementi identificativi del produttore; - diciture che attestano la conformità alle tipologie di borse commercializzabili.


				Alle borse biodegradabili e compostabili disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE.
Riutilizzabili	Maniglia esterna (icona)	Fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari.	Sì, con tutte le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> – spessore della singola parete > 200µ; – contenere almeno il 30% di plastica riciclata. 	<ul style="list-style-type: none"> – Elementi identificativi del produttore; – diciture che attestano la conformità alle tipologie di borse commercializzabili.
Riutilizzabili	Maniglia esterna (icona)	Fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.	Sì, con tutte le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> – spessore della singola parete > 100µ; – contenere almeno il 10% di plastica riciclata. 	<ul style="list-style-type: none"> – Elementi identificativi del produttore; – diciture che attestano la conformità alle tipologie di borse commercializzabili.
Riutilizzabili	Maniglia interna (icona)	Fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari.	Sì, con tutte le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> – spessore della singola parete > 100µ; – contenere almeno il 30% di plastica riciclata. 	<ul style="list-style-type: none"> – Elementi identificativi del produttore; – diciture che attestano la conformità alle tipologie di borse commercializzabili.
Riutilizzabili	Maniglia interna (icona)	Fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.	Sì, con tutte le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> – spessore della singola parete > 60µ; – contenere almeno il 10% di plastica riciclata. 	<ul style="list-style-type: none"> – Elementi identificativi del produttore; – diciture che attestano la conformità alle tipologie di borse commercializzabili.

Al fine di supportare le aziende che intendono apporre sugli shopper commercializzabili le informazioni corrette previste dalla norma e anche quelle volontarie, si propone, di seguito e a titolo esemplificativo, uno schema³ in cui vengono sintetizzate le diciture e i marchi utilizzabili.

TIPOLOGIA SHOPPER	INFO OBBLIGATORIE (ESEMPIO)	INFO E MARCHI VOLONTARI	ESEMPIO
Borse di plastica ultraleggera per alimenti sfusi	1) Rif. art. 15 del Regolamento (CE) N. 1935/2004: il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno della Comunità 2) Borsa di plastica ultraleggera biodegradabile e compostabile conforme alla norma EN 13432:2002 contenente il	<p>Per identificare il materiale è possibile utilizzare</p>  <p>Questo simbolo viene utilizzato per i materiali plastici non classificati dalla Decisione 97/129/CE.</p> <p>Per la biodegradabilità e compostabilità si possono utilizzare i marchi degli organismi, quali ad esempio:</p>     <p>INDICAZIONI PER IL CITTADINO:</p> <p>Dopo il primo utilizzo, questa borsa può essere utilizzata per la raccolta differenziata domestica della frazione umido: verifica sempre con il tuo Comune.</p>	<p>Solo info obbligatorie</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Rif. art. 15 del Regolamento (CE) N. 1935/2004</p> <p>Borsa di plastica ultraleggera biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002 contenente il 60% di materia prima rinnovabile</p> </div> <p>Info obbligatorie e volontarie</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Rif. art. 15 del Regolamento (CE) N. 1935/2004</p> <p>Borsa di plastica ultraleggera biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002 contenente il 60% di materia prima rinnovabile</p>  <p>Dopo il primo utilizzo, puoi usare questa borsa per la raccolta dell'umido: verifica col tuo comune.</p> </div>

³ Tale schema riporta le informazioni, obbligatorie e non, riferite esclusivamente alle modifiche introdotte al D. Lgs. 152/2006 dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 (non includono, ad esempio, le informazioni relative al lotto di produzione, al termine di utilizzabilità, codice EAN, all'idoneità al contatto con gli alimenti, ecc.).

	XX% di materia prima rinnovabile.		
Borse di plastica biodegradabili e compostabili	<p>1) Rif. art. 15 del Regolamento (CE) N. 1935/2004: il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno della Comunità</p> <p>2) Borsa di plastica biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002.</p>	<p>Per identificare il materiale è possibile utilizzare</p>  <p>Questo simbolo viene utilizzato per i materiali plastici non classificati dalla Decisione 97/129/CE.</p> <p>Per la biodegradabilità e compostabilità si possono utilizzare i marchi degli organismi, quali ad esempio:</p>  <p>INDICAZIONI PER IL CITTADINO:</p> <p>Dopo il primo utilizzo, questa borsa può essere utilizzata per la raccolta differenziata domestica della frazione umido: verifica sempre con il tuo Comune.</p>	<p>Solo info obbligatorie</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Rif. art. 15 del Regolamento (CE) N. 1935/2004 Borsa di plastica biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002</p> </div> <p>Info obbligatorie e volontarie</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Rif. art. 15 del Regolamento (CE) N. 1935/2004 Borsa di plastica biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002</p>  <p>Dopo il primo utilizzo, puoi usare questa borsa per la raccolta dell'umido: verifica col tuo comune.</p> </div>
Borse di plastica riutilizzabili	<p>1) Rif. art. 15 del Regolamento (CE) N. 1935/2004: il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile</p>	<p>Per identificare il materiale è possibile utilizzare</p>  <p>Per asserzioni di riciclabilità può essere utilizzato il simbolo del ciclo di Mobius</p>	<p>Solo info obbligatorie</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Rif. art. 15 del Regolamento (CE) N. 1935/2004 Borsa di plastica riutilizzabile per uso non alimentare con spessore superiore a 100µ e contenente il 10% di plastica riciclata</p> </div>

	<p>dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno della Comunità</p> <p>2) Borsa di plastica riutilizzabile per uso alimentare/non alimentare con spessore superiore a XX μ e contenente il XX % di plastica riciclata</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Per asserzioni di contenuto di riciclato può essere utilizzato il simbolo del ciclo di Mobius con l'indicazione della % di plastica riciclata</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>INDICAZIONI PER IL CITTADINO:</p> <p>RIUTILIZZAMI! A fine vita, mettimi nella raccolta differenziata: sono di plastica.</p>	<p>Info obbligatorie e volontarie</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="font-size: small;">Rif. art. 15 del Regolamento (CE) N. 1935/2004</p> <p style="font-size: small; color: blue;">Borsa di plastica riutilizzabile per uso non alimentare</p> <p style="font-size: x-small; color: blue;">Spessore > 100μ </p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">RIUTILIZZAMI!</p> <p style="font-size: x-small;">A fine vita, mettimi nella raccolta differenziata: sono di plastica.</p> </div>
--	---	---	--

Raccomandazioni

Adesivi, etichette e inchiostri utilizzati per le borse di plastica biodegradabili e compostabili non devono inficiare i requisiti di biodegradabilità e compostabilità delle stesse borse. La norma non tratta tale aspetto.

Informazioni e link utili

Sintesi della norma tecnica UNI EN 13432 su *Requisiti essenziali definiti dalla Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*

<http://www.conai.org/download/requisiti-essenziali-definiti-dalla-direttiva-9462ce-sugli-imballaggi-e-rifiuti-di-imballaggio/>

Linee guida per l'etichettatura ambientale degli imballaggi

<http://www.conai.org/download/linee-guida-per-letichettatura-ambientale-degli-imballaggi/>

Normativa borse di plastica <http://www.assobioplastiche.org/borseplastica.html>

Informativa *COME RICONOSCERE I SACCHETTI CONFORMI*"

<http://www.confcommercio.umbria.it/MC-API/Risorse/StreamRisorsa.ashx?guid=18a5a60c-9a06-4660-924a-983fdf2f3a32>

Ai seguenti link sono disponibili alcuni chiarimenti in risposta ai quesiti più frequenti posti da operatori e cittadini ai Ministeri competenti e alcune circolari interpretative.

<http://www.minambiente.it/pagina/quesiti>

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Commercio/Venditaalpubblico/ConsigliodiStato29marzo2018n.859/index.html>

<http://www.minambiente.it/comunicati/shopper-ecco-la-circolare-ministeriale-intepretativa>

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2018&codLeg=64175&parte=1%20&serie=null>